

# Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

## Modifica del 16 marzo 2012

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 2011<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 2011<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge forestale del 4 ottobre 1991<sup>3</sup> è modificata come segue:

### *Art. 7* Rimboschimento compensativo

<sup>1</sup> Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

<sup>2</sup> Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:

- a. nelle zone con superficie forestale<sup>4</sup> in crescita;
- b. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

<sup>3</sup> È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:

- a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
- b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;
- c. per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>5</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

<sup>4</sup> Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un'altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.

<sup>1</sup> FF **2011** 3955

<sup>2</sup> FF **2011** 3985

<sup>3</sup> RS **921.0**

<sup>4</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

<sup>5</sup> RS **451**

*Art. 8**Abrogato**Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della legge del 22 giugno 1979<sup>6</sup> sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:

- a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
- b. laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.

*Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 3*

## Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione

<sup>1</sup> I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione.

<sup>3</sup> I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 luglio 2012.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>6</sup> RS 700

<sup>7</sup> FF 2012 3061